COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione (3125) 385

PRESIDENTE 385, 386

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 386

HELFER, *Relatore* 385

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

BIMA: Modifica all'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa (965) 386

PRESIDENTE 386, 388, 389

BIMA 388

DOSI, *Relatore* 387, 389

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 389

ORIGLIA 389

Votazione segreta:

PRESIDENTE 389

La seduta comincia alle 10,10.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione (3125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione.

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la relazione.

HELFER, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione prevede modifiche di carattere procedurale, più che sostanziale, all'articolo 3 del decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938 n. 864.

Per una precisa conoscenza della Commissione su quanto si intende modificare, ritengo opportuno leggere il testo dei primi articoli del suddetto decreto-legge. L'articolo 1 recita: « È istituito un marchio nazionale, obbligatorio per l'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi ». L'arti-

colo 2 stabilisce che « l'Istituto nazionale (fascista) per il commercio estero cura la registrazione del marchio nazionale di esportazione, la sua protezione legale all'interno ed all'estero in conformità alle vigenti convenzioni internazionali, nonchè la sua applicazione. La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualunque tassa o diritto ». L'articolo 3 infine recita: « Il Ministro (per gli scambi e per le valute), con decreto emanato di concerto con gli altri ministri interessati sentito l'Istituto nazionale (fascista) per il commercio estero, determina tra i gruppi indicati all'articolo 1 i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi devono rispondere per poter essere esportati nei singoli Paesi, nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti stessi e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo ».

A parte il mutamento delle denominazioni cui abbiamo accennato (ovviamente nella intitolazione dell'I.C.E. è scomparso il termine « fascista » ed il Ministro per gli scambi e per le valute si denomina oggi Ministro del commercio con l'estero), un inciso di questo articolo 3 viene completamente modificato, in quanto invece dell'istituto del « concerto » tra il Ministro per gli scambi e per le valute e gli altri ministri interessati del settore, si prevede un parere preventivo dei ministeri interessati e l'attribuzione della facoltà di emanare il decreto di cui agli articoli 1 e 2 al Ministro del commercio con l'estero. Il concerto tra i ministri richiedeva infatti tempi molto lunghi, a causa sia dei procedimenti interni di ogni ministero sia della difficoltà di riunione fra i diversi ministri. Il disegno di legge prevede quindi un « conforme parere » al posto del concerto. Infatti oggi che il mercato ortofrutticolo non è più soggetto solo alle libere determinazioni nazionali, ma è legato strettamente alle vicende del Mercato comune, è necessario adeguarvisi rapidamente. A questa rapidità di adeguamento si perviene più facilmente mediante l'emanazione di decreti emanati dal Ministro del commercio con l'estero senza dover attendere il « concerto » con gli altri ministri.

La invero eccessivamente lunga relazione che precede il testo del disegno di legge sembra avere il solo fine di assicurare i ministeri interessati del settore che non si tratta di una loro « *deminutio capitis* » in rapporto alla precedente disciplina legislativa.

Ritengo che il provvedimento abbia una certa importanza dal punto di vista pratico, ma presenti poco interesse dal punto di vista della nostra discussione.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno ha chiesto di parlare la dichiaro chiusa.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non vi è molto da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Helfer, ma desidero sottolineare che il provvedimento non si sostanzia solamente in una modifica di carattere procedurale. Il fatto di non dover più attendere il concerto con diversi ministeri accelera di alcuni mesi l'emissione dei decreti, che, in questo caso, vengono emessi dal Ministro del commercio con l'estero realizzando un più rapido adeguamento dell'azione ministeriale ai regolamenti della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente:

Il Ministro del commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'Istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonché le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: Modifica all'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa (365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Modifica all'ar-

ticolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa ».

Informo la Commissione che non sono ancora decorsi i termini per l'espressione del parere della IV Commissione Giustizia, per cui discuteremo oggi la proposta di legge, eventualmente rinviandone l'approvazione ad altra seduta.

Il relatore, onorevole Dosi, ha facoltà di svolgere la relazione.

DOSI, *Relatore*. A norma dell'articolo 13 della legge vigente sui marchi, coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla sigla o all'insegna hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio; nell'ipotesi di identità con altro marchio precedente è imposto l'obbligo della differenziazione mediante l'aggiunta di elementi idonei.

La giurisprudenza ha interpretato restrittivamente il concetto di identità tra marchi ed estensivamente il concetto di idoneità degli elementi di differenziazione, pervenendo a conclusioni che sono probabilmente anche al di là dell'intenzione del legislatore.

Questa interpretazione è, per buona parte, immediatamente determinata dalla precisa lettera della legge e, per altra parte, discende dalla relazione con i principi generali sui marchi che, com'è noto, si distinguono in nominativi, figurativi, emblematici e misti; talché spesso l'elemento di differenziazione viene colto sulla parte figurativa del marchio, fermo restando l'identità nella parte nominativa.

Comunque, nel caso di identità di nomi-marchio la legge prescrive non la modificazione intrinseca del nome, ma l'aggiunta di elementi estrinsici al nome, lasciando quindi inalterata quella parte caratterizzante del marchio nella quale unicamente risiede il potere distintivo.

Si può quindi concludere che pressoché nessuna tutela prevede la legge a favore dei cosiddetti marchi patronimici.

Nell'ipotesi che il marchio nominativo appartenga ad una società di capitali, una difesa indiretta è ancora possibile: ciò nel presupposto che la legge, sia pure entro certi limiti, preveda l'obbligo della modificazione nel caso di identità tra denominazioni sociali sacrificando il nome del secondo imprenditore.

Qualora il marchio nominativo appartenga ad una società di persone e ad una ditta individuale neppure questa difesa indiretta è possibile giacché la legge, in questo caso, prevede l'obbligo di verità della ragione sociale e della ditta, l'obbligo cioè di indicare il patronimico della persona fisica che esercita l'impresa (articoli 2294, 2314, 2563 del Codice civile).

Del grave disagio derivante da questa singolare situazione ne è prova il tentativo di qualche giudice di merito, più sensibile al grave problema, di forzare la legge: per altro la Cassazione ha sempre imposto, e, allo stato della legislazione, giustamente, l'interpretazione formale.

La sola soluzione disponibile è quindi la riforma dell'articolo 13 della legge sui marchi, della quale riforma si è fatto promotore il collega Bima con la proposta di legge n. 965 presentata alla Camera dei deputati il 13 febbraio 1964.

La modifica è opportuna per ragioni di ordine giuridico: l'attuale disposizione non è infatti coordinata con il sistema e rappresenta anzi un'isola normativa stranamente dissociata dai principi dell'ordinamento che regolano la materia. Essa è inoltre in contrasto con la legislazione degli altri Paesi europei e potrebbe creare difficoltà nell'ambito del Mercato Comune.

Infatti la tutela dei marchi è principalmente fondata sull'interesse dei consumatori, tant'è che addirittura ne è prevista la repressione penale (reati contro l'industria ed il commercio).

Per concorde opinione il marchio è nettamente dissociato dal nome dell'imprenditore ed ha un contenuto di fantasia che il nome commerciale non ha (anzi, è addirittura previsto, in certi casi, l'obbligo della verità del nome) eppure la tutela del nome commerciale è meno rigida della tutela del marchio; il che è inesplicabile se non altro considerando la diversa funzione dei due segni distintivi.

La novità e la originalità sono requisiti essenziali del marchio; la disciplina attuale sui marchi patronimici contraddice, in definitiva, i suoi stessi principi informatori, legittimando l'adozione di un nome-marchio privo di novità e di originalità e autorizzando, anzi, agevolando l'uso contemporaneo di marchi di uguale contenuto.

Il progetto di convenzione sul marchio europeo disciplina la materia nel senso opposto all'attuale disciplina di legge.

Sussistono in favore della modifica ancora più solide ragioni sul piano economico-sociale. La vigente disposizione è fonte di concorrenza parassitaria non solo non impedita,

ma addirittura incoraggiata dalla legge. Ciò si risolve a danno del produttore che vede sottratto o ridotto l'avviamento dell'azienda e a danno del consumatore che si vede sviato o addirittura ingannato nella scelta del prodotto; inoltre, soprattutto in certi settori industriali, è un incentivo alla manipolazione dei prodotti.

Le grandi aziende non hanno un problema di difesa del marchio; le loro dimensioni e l'organizzazione industriale scoraggiano ogni tentativo di contraffazione. Inoltre le grandi aziende agiscono prevalentemente in settori nei quali non si pone un problema di imitazione del marchio.

Drammatico è invece il problema per le medie e piccole industrie, che spesso affidano le loro sorti esclusivamente alla tradizione del nome o alla qualità del prodotto; denaro ed energie sono frequentemente sottratti all'attività produttiva per tentare di arginare, nei limiti del possibile, il parassitismo industriale protetto ingiustamente dalla legge.

Si tratta quindi di riportare il mercato a condizioni di correttezza commerciale evitando confusione tra prodotti, il che è diretto a tutelare anche, e forse soprattutto, i consumatori e le categorie dei rappresentanti di commercio che sono solidali nell'iniziativa di modifica dell'aberrante disposizione vigente.

Per tutte queste considerazioni raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge n. 965 d'iniziativa del collega Bima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Non credo sia il caso di soffermarmi ulteriormente nell'illustrazione di questa mia proposta di legge, dopo la relazione così esauriente del collega Dosi.

Credo che gli onorevoli colleghi si siano resi conto che si tratta in sostanza di stabilire le convenzioni atte a tutelare una ditta e, conseguentemente, la sua attività commerciale, tutela che non è assicurata in modo pieno e completo dall'articolo 13, quando il nome del marchio corrisponda al nome patronimico e quando un'altra ditta, valendosi di una omonimia, si serva del nome ai fini di un'illecita concorrenza.

La legislazione, come ha rilevato il Relatore, è carente, in quanto l'articolo 13 non tiene nella dovuta considerazione le esigenze di differenziazione tra nomi di un prodotto quali si impongono oggi nel mondo degli affari e lascia in vita i pericolosi germi di una possibile confusione tra i prodotti, trascurando l'interesse pubblico dei consumatori e l'interesse, ugualmente generale e primario, ad un'ordinata convivenza degli imprenditori concorrenti.

Un altro punto per cui l'articolo 13 sembra criticabile è che la norma, così com'è attualmente formulata, reca in sè un'intima contraddizione, perchè mentre da un lato riafferma l'esigenza di una differenziazione tra i marchi idonea ad evitare la confusione tra i prodotti contrassegnati, prevede, d'altra parte, nel caso di marchi nominativi uguali, l'applicazione di procedimenti inidonei, nella stragrande maggioranza dei casi, ad evitare confusioni: l'ultimo comma dell'articolo 13 dispone infatti che quando il marchio sia costituito dallo stesso nome, ditta o sigla usato da altri per merci dello stesso genere debba essere accompagnato da elementi idonei a differenziarlo; purtroppo tali elementi non sono mai idonei, dal momento che in questi casi non si prevede esplicitamente la sostituzione del nome.

La critica più fondata che sia stata rivolta a tale articolo dalla dottrina è quella secondo cui esso si ispira al principio della tutela del diritto ad un uso incondizionato del proprio nome civile, nonchè al principio di immodificabilità del proprio nome riconosciuto dall'articolo 6 del Codice civile, principio validissimo ed intangibile se riferito all'esercizio del diritto al nome nella vita civile, ma assolutamente inapplicabile come tale nella vita degli affari, quando il nome civile serva a contraddistinguere non individui ma aziende commerciali. L'onorevole Relatore ha parlato di concorrenza parassitaria, ma si potrebbe addirittura segnalare l'assurdo dei prestanomi, come spesso si verifica nella realtà.

Alcuni professori universitari mi hanno invitato a presentare emendamenti al testo della proposta di legge: hanno infatti rilevato l'opportunità di sopprimere l'obbligo di adozione di un marchio nell'ipotesi di confondibilità con altro marchio. Tale obbligo contrasta infatti con la legislazione vigente. Inoltre è stata rilevata l'opportunità di sostituire il concetto di identità con il concetto di uguaglianza o di simiglianza; in tal modo si affida all'interprete il giudizio concreto sulla confondibilità dei marchi, evitando formule troppo rigide tali da precludere appunto tale giudizio. Viene infine suggerito di ripristinare il limite di applicabilità della norma al settore produttivo dell'impresa.

La mia formulazione è invece tassativa in quanto obbliga a modificare il nome anche se le ditte fabbricano prodotti diversi. Mi è stato fatto rilevare che sarebbe meglio limitare tale obbligo al settore industriale per quanto riguarda prodotti o merci dello stesso genere.

Per queste ragioni propongo di modificare così il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929:

« Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna eguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere ».

ORIGLIA. A mio avviso le due dizioni industria e commercio non sono sufficienti, in quanto gli agricoltori e gli artigiani sarebbero esclusi dal diritto al marchio. Mi sembra che così si istituisce una specie di riserva della normativa in esame in favore dei soli esercenti di attività industriali e commerciali.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DOSI, *Relatore*. Circa la proposta di modifica dell'articolo unico da parte del collega Bima, non vi sono considerazioni negative da avanzare. Pare anche a me che si tratti di una formulazione più esatta e ritengo quindi che debbano essere accolti i suggerimenti dati.

Tuttavia non sono persuaso di alcune motivazioni contenute negli appunti che l'onorevole proponente ha seguito nel suo intervento. Mi riferisco all'opportunità di sostituire al concetto di identità quelli di eguaglianza e simiglianza, in quanto in tal modo si affida all'interprete della legge il giudizio concreto. A mio parere più si limita il giudizio di fatto dell'interprete e meglio è.

Circa le osservazioni del collega Origlia, ritengo che esse non siano centrate, poiché è ovvio che quando un agricoltore mette in vendita un prodotto manipolato diventa *ipso facto* un trasformatore, un commerciante. Di conseguenza anche gli agricoltori e gli artigiani sono soggetti alla disciplina sui marchi nel momento stesso in cui si dedicano ad un'attività per la quale il marchio è richiesto dalla legge.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nulla da aggiungere a quanto autorevolmente esposto dall'onorevole Dosi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato:

Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla o insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria, o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla od insegna, usato da altri, quale marchio anteriore, non può essere usato come marchio e la ditta deve adottare un altro marchio per distinguere i propri prodotti ».

L'onorevole Bima ha proposto il seguente articolo sostitutivo. Ne dò lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato:

Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la Commissione ha adottato il testo di cui ora è stata data lettura come base per il seguito della discussione, salvo, eventualmente, nuove proposte ed osservazioni che dovessero pervenirci col parere della IV Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del

marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione » (3125).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldi Carlo, Biaggi Nullo, Bova, Brighenti, Ceravolo, Cervone, Colleoni, De Marzio Ernesto, Dosi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Merenda, Natoli, Origlia, Piccinelli, Righetti, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Tempia Valente, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO